

IX LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

6.

SEDUTA COMUNE DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1985

(Continuata nel giorno di venerdì 25 gennaio 1985)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA LEONILDE IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI DELLA CAMERA ODDO BIASINI E ALDO ANIASI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin).</b>		LAPENTA NICOLA (DC)	408, 412, 413, 414, 415
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	367, 374, 377, 378, 385, 386, 396, 403, 404, 408, 414, 416, 422, 425, 431, 432, 435, 443, 446, 450, 451, 457, 464, 472, 479, 481	LODA FRANCESCO (PCI)	. . . 416, 418, 420, 422
<b>CARLI GUIDO (DC)</b> . . . . .	479	LO PORTO GUIDO (MSI-DN)	. . . . . 457, 469
<b>DI RE CARLO (PRI)</b> . . . . .	422	MARTORELLI FRANCESCO (PCI), <i>Relatore di minoranza</i>	378, 382, 385, 413, 469, 471
<b>FRANCHI FRANCO (MSI-DN), <i>Relatore di minoranza</i></b> .386, 390, 391, 392, 395, 396, 430, 431, 432, 441		MELEGA GIANLUIGI (PR)	. 376, 399, 402, 414, 427, 430, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 446
		ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.)	377, 378, 436, 443, 444, 446, 449 450
		PEGGIO EUGENIO (PCI)	. . 375, 412, 413, 429, 432, 435, 442, 448, 470, 472, 474, 476
		PONTELLO CLAUDIO (DC)	464, 467, 469, 470, 471
		REGGIANI ALESSANDRO (PSDI), <i>Presidente della Commissione</i>	390, 392, 399, 440, 450
		ROMANO DOMENICO (PSI)	. . . 425, 427, 429, 430, 431

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

	PAG.		PAG.
RUSSO FERDINANDÒ ( <i>Sin. Ind.</i> ) . . . . .	404	VITALONE CLAUDIO ( <i>DC</i> ), <i>Relatore</i> .	368, 374,
SPADACCIA GIANFRANCO ( <i>PR</i> ) . . . . .	396, 414, 446,		375, 376, 377, 390, 402, 476
	451, 457		
TAMINO GIANNI ( <i>DP</i> ) . . . . .	430, 432, 435		
TEODORI MASSIMO ( <i>PR</i> ) . . . . .	391, 396, 399, 402,		
	403, 437, 438, 440, 441	Votazione segreta . . . . .	488

**La seduta comincia alle 10.**

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta comune anti-meridiana del 21 novembre 1984.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa n. 299/VIII (atti relativi al contratto (ENI-Petromin).**

PRESIDENTE. L'odierna convocazione del Parlamento in seduta comune è disposta in applicazione di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 20 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa: è infatti scaduto in data 3 settembre 1984 il termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, entro il quale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, in ordine agli atti del fascicolo iscritto al n. 299/VIII del registro generale, avrebbe dovuto presentare al Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 25 del citato regolamento, la sua relazione suppletiva scritta sull'ulteriore indagine disposta dallo stesso Parlamento in seduta comune nella riunione del 3 maggio 1984.

Ricordo che, anteriormente al periodo di quattro mesi stabilito per il compimento di quest'ultimo supplemento d'indagine, l'originario termine assegnato alla Commissione per la definizione del richiamato procedimento era stato già prorogato dal Parlamento in seduta comune in data 16 marzo 1982 e 6 dicembre 1983.

Successivamente alla scadenza dell'ultimo termine prorogato e dopo l'avvenuta convocazione del Parlamento in seduta comune, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha presentato in data 16 gennaio 1985 una sua relazione sull'attività istruttoria che è stata svolta nel periodo utile assegnato per il supplemento d'indagine e contenente, con la ricostruzione dell'intera vicenda e di tutti gli accertamenti espletati, le proposte conclusive per la definizione del procedimento.

Sono state anche presentate, e risultano tempestivamente distribuite, relazioni di minoranza, a firma del senatore Francesco Martorelli e del deputato Franco Franchi.

Dichiaro aperta la discussione sulla relazione della Commissione, ricordando che gli interventi non possono protrarsi oltre il limite di 45 minuti; ed anche i relatori, poiché non hanno diritto di replica dopo la chiusura della discussione, potranno parlare per 45 minuti.

Darò la parola, nell'ordine, al senatore Vitalone e quindi ai due relatori di mino-

ranza, senatore Martorelli ed onorevole Franchi.

Vorrei aggiungere un'altra cosa circa l'ordine dei lavori, poiché forse è bene conoscere come si svolgeranno i nostri lavori. Penso che sia opportuno nella mattinata ascoltare tutte le relazioni e un intervento nella discussione. Ritengo che in questo modo si possa arrivare alle ore 13 circa. Potremmo riprendere la discussione generale alle 16, per proseguire fin verso, mi auguro, l'ora normale di chiusura, le 20, le 20,30. Tuttavia non ritengo di poter fissare in modo rigido l'ora di chiusura perché ciò dipende anche dal numero degli iscritti a parlare. Inoltre, poiché è prevedibile che i voti potranno essere anche più di uno e non uno soltanto, penso che domani dovremmo cominciare non molto dopo le ore 13 le votazioni, se si vuole che queste terminino in serata. Ricordo che dobbiamo usare il sistema delle palline e del conseguente conteggio, e che le votazioni, quindi, sono molto lunghe e che per ognuna di esse occorreranno quasi due ore. Per questo vi è la necessità di iniziare entro una certa ora per poter terminare nella serata di domani. Credo che possiamo essere d'accordo nel condurre in questo modo i lavori. Comunque, se vi saranno variazioni nel numero degli iscritti, cioè se questi saranno pochi o se non vi sarà la necessità di molte votazioni, anche gli orari potranno essere più contenuti di quanto non sia possibile prevedere in questo momento.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vitalone.

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole Presidente del Senato, onorevoli colleghi: 3 dicembre 1979 - 24 gennaio 1985, più di cinque anni, un tempo inaccettabile per una causa di giustizia, un tempo infinito che testimonia da solo il malessere profondo, forse irreversibile, del processo costituzionale d'accusa. Eppure, mai come in questo caso tutto è accaduto alla luce del sole, tutto è accaduto nel rispetto pieno delle naturali dialogie del rapporto tra Assemblea e

Commissione, tutto è accaduto sotto il diretto ed assiduo controllo del Parlamento, dinanzi al quale siamo tornati più volte per chiedere indirizzi o conforto alle scelte che avvertivamo essenziali al corretto svolgimento del compito che ci era stato commesso. Ma pur nel disagio per gli oggettivi ritardi delle nostre risposte, abbiamo la serena consapevolezza di avere fatto per intero il nostro dovere, senza smarrimenti, senza cedimenti, senza rinunce.

Abbiamo esplorato la vicenda a tutte le possibili profondità e latitudini, imponendoci un'opera di verifica e di ricerca anche là dove altri da tempo avevano abbandonato. Abbiamo avanzato ogni sorta di ipotesi di lavoro senza mai appagarci di nulla, inaugurando un metodo di indagine che voleva sconfiggere l'antica e inveterata abitudine a dire di questa Commissione tutto il male possibile. Volevamo dimostrare, onorevoli colleghi, che esistono spazi all'interno dei quali il confronto politico deve necessariamente mitigare le sue asprezze, rinunciando ad ogni chiusura ideologica e respingendo il fascino di folgoranti intuizioni o la tentazione di disinvolute riduzioni per un tema che comunque si annunciava delicato e complesso, volevamo dimostrare che non esiste una verità politica diversa o alternativa da quella che la inesorabile logica dei fatti dimostra ed impone; volevamo dimostrare che nessuna indagine onesta può collimarsi sugli interessi della fazione o sulle procedure disinvolute e sbrigative dell'azzardo logico o della congettura avventurosa.

Confesso la mia delusione, ho sempre e fortemente sperato che almeno questa volta si riuscisse a rendere sui risultati dell'indagine un giudizio unanime, scevro dal pregiudizio, rigorosamente ancorato ai fatti ed alle prove, riconoscendo in umiltà l'eccessiva, ingiustificata avventatezza di certe supposizioni accusatorie che avevano sconfinato (i molti livelli dell'indagine istituzionale già rivelavano questa verità) ben al di là di quanto consentisse di immaginare la lettura più diffidente e sospettosa delle risultanze istruttorie.

In questa convinzione, con la certezza che lavorando con foga e determinazione per fugare anche le ombre del dubbio avremmo dovuto necessariamente ritrovarci ai medesimi approdi, non ci siamo mai opposti — e credo che i colleghi della Commissione debbano darne atto — a nessuna richiesta, a nessun suggerimento di ulteriore proiezione istruttoria. Paradossalmente, abbiamo meritato qui dentro, in occasione del procedimento d'accusa relativo al generale Raffaele Giudice, il «gratificante rimprovero» di avere fatto per il caso ENI-Petromin quanto non si era mai fatto nell'intera storia dell'Inquirente, ripercorrendo nella ricerca della verità i sentieri più lontani ed impervi, superando, o almeno tentando di superare, le molte difficoltà che via via incontravamo sul nostro cammino.

Abbiamo scelto — come era giusto, come era doveroso, del resto — di attestarci su posizioni di perfetta neutralità politica per assolvere al dovere di rendere un giudizio sereno ed imparziale e rifiutando l'idea che le nostre decisioni dovessero essere governate dalla logica degli schieramenti o che nel procedimento d'accusa vi potesse essere spazio per particolarismi, per strumentali distorsioni, per buie pregiudiziali ideologiche.

Non c'è ingenuità né calcolo, onorevoli colleghi, in questa affermazione. Il dovere di terzietà è un dovere che incombe su qualunque giudice; è l'atto stesso del giudizio che postula concettualmente questo distacco, che esige la perfetta indifferenza rispetto al valore, anche politico, del conflitto. Ma è leale riconoscere che la realtà è assai spesso di tutt'altro segno.

La tentazione di attribuire al giudizio di responsabilità ministeriale contenuti non propri è forte e ricorrente, sia con riferimento ai metodi della ricerca probatoria, che si vorrebbero in certa misura svincolati dal regime di garanzia previsto dal sistema processuale penale, sia — e ciò è più grave — con riferimento agli stessi profili dell'antigiuridicità, quasi che fosse possibile giudicare il fatto non già alla stregua di una norma preesistente, e

quindi in aderenza al principio di legalità e secondo criteri definiti ed invariabili, bensì sulla base del mutevole atteggiarsi degli eventi, apprezzati secondo una determinata sensibilità, secondo una partigiana ottica politica.

Di tal che, mentre si finisce per giustificare comportamenti anche fortemente dissonanti dalla regola, si criminalizzano atti adottati nell'ambito di poteri legittimi e nel rispetto delle procedure, sol perché discordanti rispetto ad una scelta politica o ad arbitrario giudizio di valore. Così si finisce per sottrarre alla norma incriminante il suo originale contenuto, surrogando le definizioni certe del precetto astratto con le valutazioni opinabili e contingenti che l'opportunità politica suggerisce a quel determinato momento. E in tal modo si contraddice non soltanto l'espressa statuizione dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che assegna al processo penale costituzionale gli stessi vincoli che sono stabiliti — nel sistema della legge penale — per qualunque altro tipo di giudizio. L'unica rima distintiva che il legislatore costituzionale ha tracciato — rispetto al giudizio ordinario — è nella previsione di sanzioni punitive aggravate e nelle cosiddette «misure sanzionatorie costituzionali ed amministrative adeguate al fatto».

In tal modo si sconvolge anche una delle regole fondamentali del sistema, onorevoli colleghi, quel principio che, secondo la nota definizione del Feuerbach *nullum crimen nulla poena sine lege*, identifica un cardine della civiltà giuridica di un ordinamento. Principio che è norma di rango costituzionale (articolo 25, secondo comma, della nostra Carta fondamentale), principio che è alla base dello stesso sistema penale (articolo 1 del codice penale: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge e con pene che non siano da essa stabilite»). Principio di stretta legalità, altrimenti giudicato anche il «palladio delle libertà politiche», principio presente in tutte le più moderne carte costituzionali, a segno tangibile della giuridicità degli ordinamenti.

E dunque quella tentazione va respinta, a pena di coonestare il contrario e simmetrico abuso di decisioni liberatorie preconcette ed immotivate, ispirate da omologhe logiche di contrapposizione, senza alcun riguardo né interesse per le delicatissime tematiche che il procedimento costituzionale di accusa normalmente involge. Tematiche sicuramente ben presenti nel dibattito politico e culturale da cui ha preso avvio, con maggiore consistenza in questi ultimi anni, l'idea di una riforma più organica e più incisiva di quanto non fosse quella cautamente anticipata con la legge 10 maggio 1978, n. 170.

Ma vorrei dire che al punto di crisi non è più — o non è più soltanto — la Commissione inquirente, che pure in un recente passato ha subito aspre contestazioni e severe reazioni di rigetto (qualcuno qui dentro l'ha definita «impresentabile in società»); al punto di crisi credo sia ormai l'intero procedimento costituzionale di accusa per la constatata avaria dei suoi snodi, per la sua sperimentata incapacità a fornire risposte tempestive e convincenti, per la sua inidoneità a rendere nella sterminata collegialità della seduta comune quella valutazione pacata e serena della prova che è presupposto indefettibile di ogni puntuale giudizio di responsabilità.

Abbiamo avvertito, onorevoli colleghi, nello svolgimento del nostro lavoro, un forte condizionamento, un forte disagio, il profilarsi di una «chiusura» che vorrei definire strutturale al sistema: la difficoltà di sottrarre i fatti alla polarizzazione politica, il rischio di collocare i risultati dell'accertamento di verità non, come suggeriva il compianto Aldo Sandulli, «lontano dalla contesa politica», ma proprio al centro di essa, proprio al centro di un contenzioso aspro e teso come aspri e tesi sono assai spesso, per ragioni complesse e diverse, i rapporti tra le forze politiche. Ed è evidente l'effetto della distorsione: non offrendo il giudizio, per sua natura, margini di mediazione e di accordo, ne rimane sconvolta la normale dialettica del confronto parlamen-

tare, con definitiva abdicazione e rinuncia agli stessi obiettivi del procedimento d'accusa.

Per evitare tutto questo, onorevoli colleghi, per evitare che il giudizio costituzionale si possa trasformare ancora una volta in occasione di tensioni polemiche o in evento lacerante e traumatico per il corretto assetto dei rapporti politici, per colmare il distacco che le molte indecifrabilità della vicenda politica creano a livello di opinione, abbiamo fatto una scelta consapevole e sofferta a favore della ricerca «persino interstiziale» della prova, per offrire a ciascuno di voi la possibilità di realizzare sui fatti un giudizio pieno e puntuale, per consentire a ciascuno di giudicare i fatti «*ex informata conscientia*».

Anche là dove appariva agevole prefigurare, intuire la concludenza di determinati accertamenti istruttori, anche là dove l'assoluta superfetazione del riscontro era facilmente leggibile, abbiamo approfondito, abbiamo approfondito per incrociare la verità su piani diversi, attraverso fonti diverse ed eterogenee di prova, per affrancarci dal rischio di inquinamenti, di arbitrarie riduzioni od errori. Abbiamo indagato — è appena il caso di dirlo — senza risparmio, senza rispetto per nessuno, convinti che la sottrazione operata dal costituente al regime di obbligatorietà dell'azione penale, fissata dall'articolo 112 della nostra Carta costituzionale, non significasse e non potesse certamente significare la creazione di un'area di privilegio, di esenzione o di impunità, ma fosse soltanto la riaffermazione di un principio di salvaguardia delle armonie e degli equilibri sistematici: la riserva al Parlamento della facoltà e del dovere — forse più correttamente — di esercitare il più incisivo, più penetrante controllo su tutti gli atti che attengono ai massimi livelli delle responsabilità istituzionali. Nel che il significato della «riserva di azione» che la norma costituzionale ha riaffermato.

Abbiamo scelto di rifiutare ogni chiusura nominalistica, per cogliere i fatti nella loro essenza, convinti che la origina-

lità del giudizio di accusa non consentisse di attestarsi sulla verifica della conformità dell'atto ai flessibili modelli della discrezionalità politica, ma imponesse di squarciare i veli della legittimità formale, per penetrare — dietro le apparenze — nell'intrinseco valore delle scelte, per vedere in che misura esse effettivamente collimassero con l'obbligo di finalizzare l'azione amministrativa sempre e soltanto alla realizzazione di interessi di rango e dignità pubblica.

Abbiamo indagato a fondo anche per non lasciare senza risposta le molte inquietudini che, come ricordava il collega onorevole Spagnoli nella seduta di Commissione dell'8 gennaio scorso, avevano attraversato come un brivido il complessivo quadro politico, insinuando il germe di acuti sospetti persino all'interno della stessa compagine governativa.

Per fare meridiana luce su tutti, anche i più marginali e riposti, aspetti di questa vicenda, abbiamo adito ogni possibile istanza internazionale, sollecitando assistenza anche in ambiti di ricerca probatoria — credo che il collega Martorelli, che ha vissuto con me questa significativa esperienza, ne abbia piena memoria —, dove esistono interessi protetti con sbaramenti di varia indole e di varia natura. È così che ci siamo imbattuti in risposte ambigue, elusive o — ed il risultato è lo stesso — in formali rifiuti di assistenza giudiziaria, rispetto ai quali non ci siamo acquietati, usando tutti gli strumenti consentiti dall'ordinamento e contrastando con fermezza ogni risposta negativa del nostro buon diritto a chiedere ed ottenere, nel rispetto delle norme internazionali, la puntuale esecuzione delle moltissime commissioni rogatorie che avevamo avviato.

Ma è anche così che abbiamo riscoperto nuove ed insperate sintonie sulle frequenze dell'assistenza giudiziaria internazionale, ottenendo il rispetto di accordi che in passato erano stati talvolta contestati e disattesi. Per adempiere alle prescrizioni contenute nella convenzione multilaterale di Strasburgo, abbiamo condiviso la responsabilità, anche in difetto

di un adeguato e convincente quadro probatorio, di avanzare specifiche accuse per gravi ipotesi di reato, appagandoci di sottolineare che la ricostruzione dei fatti da noi suggerita scontava l'esistenza di un presupposto: l'inesistenza della mediazione, allora tutto da verificare, oggi verificato negativamente.

Abbiamo piegato alle esigenze del processo penale-costituzionale — credo sia onesto riconoscerlo — la corretta lettura delle risultanze istruttorie, gravando di insinuazioni e di sospetti uomini che oggi sappiamo sicuramente innocenti, ma che allora davvero poco avevano fatto per meritare la distruttiva esperienza di questo processo e che questa esperienza hanno subito, uscendone fortemente provati, se non addirittura moralmente, politicamente, professionalmente annientati. Non c'è mozione di sentimenti in queste parole, ma soltanto l'amara consapevolezza degli altissimi costi dei nostri errori, di certe violenze della contrapposizione dialettica, la desolazione per l'irreparabilità morale di qualsiasi ferita inferta all'innocenza.

Questo è il senso anche della sofferta delusione per l'ingiustificato dividersi, all'interno della Commissione, della nostra strada dopo mesi e mesi di comune, intenso ed appassionato lavoro, dopo mesi di serrati e costruttivi confronti suggellati, in tutti i momenti più significativi dell'intera vicenda processuale, da decisioni unanimi e convinte. Questo è il senso del sincero disappunto per una grande occasione mancata: dimostrare nei fatti, nel momento delle scelte definitive ed importanti, che la divaricazione ideologica non fa aggio sulla politica, che «giustizia politica» è giustizia a tutti gli effetti senza calcoli di fazione, senza compromessi, nel rigoroso rispetto della intransigibilità degli interessi in gioco. Purtroppo così non è stato e le chiusure si sono avvertite e si avvertono nette.

La pregiudiziale politica riemerge prepotente allineando in bugiarda equazione, prove e sospetti, sensazioni ed indizi, fatti e congetture. Riaffiorano insieme tutti i problemi di credibilità, quei «sottintesi

corporativi» che hanno nel tempo alimentato sulla giustizia parlamentare il più screditante contenzioso. Questa occasione è stata ingiustamente sciupata. Io sono grato al collega Martorelli di avere riconosciuto che l'illustrazione dell'attività istruttoria nella relazione di maggioranza è stata scrupolosa ed attenta. Ma debbo dire che, se è vero che *ex facto oritur ius*, egli non ha tratto dalle risultanze esposte nella parte descrittiva della relazione tutte le coerenti ed inevitabili conseguenze che sono quelle, e quelle soltanto, che noi abbiamo scandito nella parte conclusiva del documento.

Analogo rispettoso rilievo debbo anche al collega Franchi che, per tragitti motivazionali appena diversi, è giunto sostanzialmente alle medesime conclusioni, distinguendosi — io credo — dalle conclusioni suggerite dal collega Martorelli per due aspetti: l'estensione al senatore Stamatì dell'ipotesi di peculato contestata nella stessa proposta Martorelli soltanto ai cosiddetti laici e l'estensione della fattispecie concorsuale al dottor Leonardo Di Donna per i fatti di peculato già contestati a Mazzanti ed a Sarchi.

Con la relazione scritta abbiamo fatto una precisa scelta espositiva: offrire, con ricchezza di dettagli e di documentazione, all'esame del Parlamento la parte più significativa ed importante del materiale raccolto, ovviamente senza sottrarci all'obbligo di coordinare i nessi logici dell'intera vicenda in termini di prova storica, ma offrendo a ciascuno una concreta possibilità di accedere (questo è il significato dei volumi che si trovano su questo banco) alle fonti di prova senza mediazioni, per trarne autonomi e convinti giudizi di sintesi. Credo che questa scelta affranchi dal dovere di ripercorrere analiticamente le tante ragioni che ci hanno indotto ad escludere la sussistenza di ogni profilo di illiceità nella fattispecie.

Credo di dover sinteticamente ribadire soltanto alcune delle circostanze che dimostrano, ben al di là di qualunque ragionevole sospetto, l'essenzialità dell'attività mediatrice svolta dall'iraniano Parviz

Mina durante tutto il corso della trattativa negoziale ed anche successivamente, allorchè il contratto di fornitura fu risolto per l'iniziativa unilaterale della controparte araba.

Onorevoli colleghi, credo sia indispensabile calarsi per un istante nel momento storico in cui questa vicenda è maturata: altrimenti non è possibile cogliere l'autentica valenza di certe scelte.

Ricordo che, durante i lavori della Commissione, per indicare con una espressione icastica ed incisiva quel contesto immaginavo che il professor Mazzanti visse nello stesso clima, nelle apprensioni suggerite da un piccolo frammento di Baudelaire: «Bientôt nous plongerons au froid des ténèbres».

Erano i primi mesi del 1979, cioè l'epoca del secondo *shock* petrolifero, dopo il primo registrato nel 1973 in seguito alla guerra del *Kippur*. Nell'area del bacino del Mediterraneo, con vaste ripercussioni anche extraeuropee, si registra una grave crisi negli approvvigionamenti petroliferi, come conseguenza diretta dei fatti vissuti in quel tempo dal regime iraniano, ma anche in conseguenza della decisione adottata da tutti i paesi dell'OPEC di contrarre l'entità delle rispettive produzioni petrolifere.

Giorgio Mazzanti, appena nominato alla presidenza dell'ente di Stato, viene invitato dall'autorità di governo a fare quanto è possibile per evitare l'ulteriore rarefazione delle scorte. L'ENI intraprende una serie cospicua di contatti con l'Iraq, con il Kuwait, con il Messico, con la Libia e tutti gli altri paesi produttori, riuscendo ad ottenere soltanto dall'Iraq una apprezzabile maggiorazione delle abituali forniture.

In questa situazione l'ENI decide di recuperare un rapporto con l'Arabia Saudita, un rapporto che fino ad allora non è stato particolarmente brillante; un rapporto i cui primi approcci datano 1973, ma che anche negli anni successivi è scandito da una serie di avvii negoziali, di promesse, di impegni, sempre tutti costantemente delusi. Alle declamazioni ufficiali, all'ufficialità dell'impegno, non



segue nei fatti neppure un solo contratto di fornitura.

Ed è in questo deludente assetto dei rapporti bilaterali che il 26 febbraio 1979 l'ambasciatore d'Italia a Geddah, il dottor Alberto Solera, inizia i primi contatti con il vice primo ministro del petrolio dell'Arabia Saudita, rappresentando l'assoluta esigenza dell'Italia di incrementare le proprie scorte petrolifere e di avviare trattative negoziali dirette, senza ricorso alle mediazioni internazionali. Già il 14 marzo Solera notifica con un documento ufficiale questa esigenza italiana; seguono una serie di contatti nel corso dei quali le autorità del petrolio in Arabia Saudita, mentre riconfermano la buona disponibilità di massima del paese ad avviare un contratto di somministrazione petrolifera con l'Italia, nella realtà dicono che a quel momento le disponibilità di greggio non esistono. E comunque, in ogni caso, questi contratti saranno perfezionati se e in quanto l'ENI a sua volta assumerà l'impegno di contribuire in maniera decisiva al decollo tecnologico saudita. Ecco quindi una prospettiva certamente non lusinghiera, che rende assai remota l'idea di potersi approvvigionare a quella fonte.

C'è un contatto diretto, che ha per protagonista l'ingegner Barbaglia, che è amministratore delegato dell'AGIP, il quale, deponendo dinanzi alla V Commissione permanente della Camera dei deputati, sinteticamente riferirà di quei colloqui: «La visita a Riyadh mi ha lasciato pessimista sulla possibilità di ottenere direttamente dalla Petromin un contratto di fornitura. A Riyadh il governatore della Petromin non lasciò molte aperture».

Il 15 maggio a Roma è di transito il principe Fahad, il quale afferma — e in occasione di un incontro ufficiale e, fuori dall'ufficialità, in occasione di una conferenza stampa — che, rientrato in Arabia, riesaminerà con «spirito favorevole» la possibilità di accordare una fornitura all'Italia. Ma la ricostruzione dei fatti, compiuta dalla Commissione, rende evidente che già subito dopo questa visita di Fahad a Roma, l'ENI muove le sue inizia-

tive su due distinti piani: quello ufficiale politico-diplomatico e quello ufficioso, la ricerca di un mediatore; un mediatore che compare sulla scena il 14 marzo. È l'iraniano Parviz Mina, persona molto nota nel commercio internazionale del petrolio. È lo stesso Mina che chiama il dottor Sarchi, che è dirigente per gli esteri dell'ENI, e propone un incontro promozionale tra Taher, presidente della Petromin, e i rappresentanti della SNAM Progetti, ai quali — dice Mina — possono aprirsi concrete prospettive di penetrazione nel mercato saudita a condizione dell'utilizzo dell'opera di uno *sponsor*. E il 23 maggio c'è un colloquio con Taher; c'è un colloquio a Londra al quale partecipano, in rappresentanza della SNAM Progetti, l'ingegner Greppi, e Sarchi in rappresentanza dell'AGIP.

Taher per la prima volta dà segni tangibili che esiste una possibilità di avviare una concreta trattativa negoziale, parlando dei primi quantitativi (30-40 mila barili al giorno) che potranno essere forniti dall'Arabia Saudita. In un successivo e riservato colloquio fra Mina e Sarchi, l'iraniano anticipa che sarà del 7 per cento, sul complessivo prezzo della fornitura petrolifera, l'aggio richiesto per la sua mediazione.

Il 25 maggio Sarchi, previa autorizzazione del presidente dell'ENI Mazzanti, dà il primo segnale di accettazione per l'avvio dell'attività mediatrice.

Onorevoli colleghi, è importante rimarcare che, contestualmente, l'esito dei tentativi di pervenire per la via diplomatica al perfezionamento del contratto è del tutto fallimentare, se è vero, come è vero, che il 29 maggio l'ambasciatore Solera sollecita ancora una volta, direttamente presso la Petromin, notizie in ordine alla possibilità di dare corso negoziale agli impegni assunti da Fahad a Roma, sentendosi rispondere: «i principi possono promettere quello che vogliono, ma fino a quando i livelli di produzione resteranno quelli attuali non vi è alcuna concreta possibilità di dare un seguito a quelle promesse». Siamo al 29 maggio.

Si decide allora, da parte dell'ENI, di

insistere attraverso l'opera mediatrice di Mina, e già tra il 31 maggio ed il 1° giugno Mina è in grado di fornire quella anticipazione, che poi sarà positivamente riscontrata il 12 giugno, con la sottoscrizione a Riyadh del contratto petrolifero. Il livello della fornitura è di 100 mila barili al giorno, addirittura il massimo della richiesta dell'AGIP.

E Solera, onorevoli colleghi? Solera riferisce delle costanti e sprezzanti risposte che la fonte araba rende alla sua domanda di dare un seguito a quell'impegno ufficiale e dice che era stanco di fare la parte del *demandeur*, un ruolo certamente non consono alla dignità del rappresentante dello Stato italiano.

La sera del 3 giugno il fatto nuovo: la telefonata di Taher a Solera, il contatto che segue di poche ore e la notizia che l'Arabia Saudita è disponibile a sottoscrivere un contratto di fornitura petrolifera per 60 mila barili al giorno. Lo stesso 4 giugno Sarchi riceve conferma dell'intermediazione ed anticipa che la firma del contratto è fissata per il giorno 12 giugno a Riyadh. Si sa quello che accade a Riyadh a questa data: allegando un'indisponibilità del ministro del petrolio, lo sceicco Yamani, la parte araba non firma e l'intesa è sottoscritta soltanto da Baldassarri, in rappresentanza dell'AGIP. Il 13 giugno Sarchi, pressato da Mazzanti e dai vertici dell'ENI, si rivolge nuovamente a Mina per protestare per l'accaduto. Il 14 giugno Mina avverte che il contratto sta per essere firmato anche dalla Petromin. Il 16 giugno, in effetti, il contratto è firmato. Il resto, onorevoli colleghi, appartiene alla storia del contratto accessorio, del contratto di mediazione, che pure abbiamo ampiamente discusso.

Io non ripeterò quello che sulla figura astratta della mediazione, secondo il nostro diritto positivo, abbiamo detto né ripeterò quello che abbiamo scritto sul cosiddetto diritto alla provvigione, sulla natura negoziale, oppure no, del rapporto di mediazione. Non dirò neppure altro, oltre quello che abbiamo già scritto, sulla cosiddetta «mediazione unilaterale». Mi collegherò soltanto per un istante, e soltanto

per un passaggio definitivo, alla mozione di *broker* e all'attività di «brokeraggio», perché è di questa che si parla tanto nella richiesta dell'AGIP quanto nel provvedimento di autorizzazione valutaria. E dirò che, secondo la più recente maturazione giurisprudenziale, ci troviamo al cospetto di una fattispecie mista di prestazione d'opera intellettuale e di mediazione fiduciaria, da disciplinarsi secondo la teoria della combinazione dei tipi legali interessati.

Se questo è (e non mi sembra ragionevole dubitarne) il profilo giuridico della mediazione, io credo che il ruolo di Mina non possa che essere definito come ruolo di mediazione.

ARRIGO BOLDRINI (*Entrando in aula, rivolto ai parlamentari dell'estrema sinistra*). Reder è già a Vienna!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore! Questo non ha niente a che fare con la discussione che è in corso.

ARRIGO BOLDRINI. Reder è a Vienna!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Parlamento è riunito in seduta comune e si sta occupando di altri casi!

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. È l'azione di Mina che dischiude finalmente una prima seria prospettiva nei rapporti con la Petromin, dopo anni e anni di deludenti attese. Ricordate: vi sono addirittura interventi di capi di Stato italiani a Riyadh per perorare la causa dell'ENI.

E negli incontri di Londra del 23-24 maggio è lo stesso governatore della Petromin, Taher, che accredita con non velata allusione proprio Mina come persona capace, lo *sponsor*, in grado di garantire successo alle iniziative della SNAM Progetti sul mercato saudita.

Ma è una cospicua serie di elementi probatori che convince della essenzialità della mediazione. La testimonianza di Tesser, il rappresentante ENI a Riyadh, quelle di Barbaglia, dell'ambasciatore Mondello, responsabile degli affari eco-

nomici della Farnesina, dello stesso ambasciatore Solera, che scolpiscono questa realtà. «Tra la fine di maggio e i primi di giugno 1979 — l'affermazione è di Mondello — qualcuno ha fatto rovesciare un'indicazione negativa che durava da anni».

Solera — perdonate — al quale pure si offre l'occasione di rivendicare alla sua iniziativa diplomatica il successo del perfezionamento del contratto, con grande lealtà, il 5 aprile 1982, dinanzi alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa dice: «Ingenui coloro che sollevano questa questione » (la questione della mediazione) «perché è risaputo che in Arabia Saudita ogni affare... implica sempre... in un paese dove la tangente è ufficializzata attraverso la formula più elegante della sponsorizzazione, cioè ogni società che opera in Arabia Saudita è obbligata per legge ad avere uno *sponsor* saudita...».

EUGENIO PEGGIO. Tranne che per il petrolio, onorevole senatore!

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. «Da questa sponsorizzazione» (onorevole collega, se avesse saputo cosa stavo per dire, si sarebbe risparmiato l'interruzione), prosegue Solera, «sono esclusi solamente i contratti di armamenti e di petrolio. Ma è un po' come quando si impone il prezzo calmierato e ne viene fuori il mercato nero, appunto perché negli armamenti e nel petrolio la sponsorizzazione..., almeno fra noi è risaputo, che la tangente è una cosa normalissima, da devolvere all'arabo. A chi poi andasse questa tangente, è difficile sapere».

Ed allora è ancora Mina che, contraddicendo una pratica di impegni generici e di promesse non mantenute, indica in 100 mila barili al giorno l'importo complessivo della fornitura, né previsto, né sperato. E quando, il 13 giugno, Sarchi chiama Mina per manifestargli il disappunto della parte italiana non soltanto per la mancata sottoscrizione di Taher ma anche per l'inserimento di quella clausola, la *effective date*, che sostanzial-

mente svuota la serietà dell'impegno contrattuale, è ancora Mina che fornisce una spiegazione, una rassicurazione.

Pensate per un secondo solo, onorevoli colleghi, alla portata e al significato di questo inserimento negoziale. Tutti i contratti di fornitura di greggio, sia nella clausola *duration*, sia nella clausola *effective date*, stipulati fino a quella data, indicano l'effettivo inizio del contratto e la data degli adempimenti. L'unica eccezione è rappresentata da questo contratto, dal contratto ENI-Petromin. Né il 12 giugno, infatti, quando sottoscrive la parte italiana, né il 16 giugno, quando sottoscrive la Petromin, e neppure nei giorni immediatamente successivi, esiste un impegno fermo, preciso, una indicazione specifica della data di adempimento.

Onorevoli colleghi, soltanto l'8 luglio, quando si sono perfezionate le trattative relative al contratto accessorio di mediazione, quando ormai il signor Egger della Banca Pictet ha perfezionato con Di Donna e con i funzionari dell'ENI la parte, appunto, concernente il contratto accessorio, comincia ad evidenziarsi una indicazione precisa del profilo del contratto, dei suoi contenuti e delle date di adempimento. E quando — verificate ancora il ruolo di Mina! — si manifestano i primi segni di crisi della vicenda negoziale, perché intanto in Italia è scoppiata la campagna scandalistica che ha posto in dubbio l'esistenza dello stesso mediatore, è ancora Mina che si adopera a Londra (1° dicembre) per far sì che le minacce di parte araba (interruzione definitiva del contratto) sbiadiscano in una semplice sospensione.

E dunque il ruolo di Mina appare non soltanto rilevante, ma decisivo ed insostituibile, nella economia di tutta la fattispecie dei preliminari al negozio. Mina, onorevoli colleghi, ha tentato di appiattirsi sul ruolo del suggeritore disinteressato, nell'esame del 4 dicembre 1981 a Parigi; poi, il 3 aprile 1984, incalzato dal collega Martorelli e da me, si risolve a dire: «Ho ricevuto onorari come consulente unicamente dal *partner* saudita; non

ho ricevuto nulla dalla società ENI. Il mio ruolo di consulente...».

GIANLUIGI MELEGA. Non una tangente del 7 per cento, dunque!

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. Onorevole Melega, lei conosce bene il mutare delle posizioni di Mina e conosce altrettanto bene quale rilievo sia da assegnare, sul piano probatorio, a questa sostanziale confessione del Mina, il quale così definisce il suo ruolo: «Contrattare, negoziare e discutere con le diverse personalità saudite, il cui intervento era assolutamente necessario per arrivare ad un accordo di negoziato ufficiale tra le due compagnie». E più oltre: «Mi rifiuto di fare i nomi delle personalità saudite con le quali sono stato a contatto per questo affare. Se avrò il loro assenso, farò i loro nomi».

Ma, onorevoli colleghi, avete un segnale, se volete una «spia», estremamente significativa in un atteggiamento dell'autorità di governo a quel momento: è il ministro Lombardini, colui al quale si deve riconoscere grande intransigenza nel «vessare» addirittura l'ENI, per verificare che cosa quel contratto effettivamente rappresentasse. E Lombardini scrive, l'11 ottobre ed il 22 novembre, due lettere riservatissime al Presidente del Consiglio, dicendo che «per canali discreti si deve arrivare all'intermediario arabo per assicurargli che la provvigione gli sarà interamente pagata». E il messaggio che Lombardini affida a Mazzanti, per l'incontro del 1° dicembre a Londra? «Il Governo italiano» — dice — «non consentirà mai che siano fatti i nomi di coloro che possono aver facilitato, con la loro opera di intermediazione, la stipula del contratto».

Onorevoli colleghi, volete una verifica ulteriore della stretta connessione della mediazione rispetto al contratto principale? Nel momento in cui si revoca in dubbio la possibilità di dare un seguito al contratto accessorio, entra in crisi inesorabilmente il contratto principale.

Noi abbiamo esaminato la vicenda, in attenta successione, in tutti gli altri suoi

aspetti. Quanto alla riunione del 28 maggio 1979 del *Supreme petroleum council*, alla quale si voleva ricorrenza, arbitrariamente, la definizione della volontà della Petromin verso l'Italia, abbiamo accertato che tale riunione non c'è mai stata e, comunque, che non si è mai parlato del contratto ENI-Petromin in quell'alto consesso. Abbiamo accertato l'esistenza di una specifica prassi nel commercio internazionale, del tutto omologa a quella suggerita nei riferimenti ENI, in ordine all'attività svolta dal Mina. Abbiamo...

GIANLUIGI MELEGA. Nessuna tangente del 7 per cento! La tangente sì, ma non del 7 per cento!

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. La congruità, onorevole Melega: abbiamo dedicato un intero capitolo alla congruità! Ci siamo anche «divertiti» (il termine non è puntuale!) ad esprimere nei numeri la realtà di quella prospettiva negoziale. Abbiamo parlato della congruità del compenso corrisposto a Mina; abbiamo parlato della estrema vantaggiosità del contratto e del correlativo danno che lo Stato italiano ha subito, nel momento in cui al contratto stesso non è stata più data esecuzione. Abbiamo parlato della trasparente linearità delle procedure, come hanno ricordato Di Donna e Mazzanti, pure — per alcuni aspetti — antagonisti tra loro. Abbiamo messo in luce l'assoluta chiarezza dell'operazione finanziaria che doveva realizzare, nei ritardi della autorizzazione valutaria, l'adempimento puntuale per quanto riguarda il pagamento della prima provvigione attraverso la Trandinvest Bank di Nassau.

Ma, quel che è più importante, abbiamo provato l'inesistenza di interessi italiani in tutta l'attività mediatrice, anche attraverso ben otto fonti di prova che provengono dalla Confederazione elvetica. E l'allineamento di queste fonti credo renda un'immagine omogenea, convincente ed incisiva. Parlo della comunicazione della banca Pictet di Ginevra del 5 dicembre 1979; della lettera che la stessa banca

Pictet indirizza al presidente dell'ENI il successivo 22 dicembre; parlo della risposta, in data 25 marzo 1980, del giudice istruttore ginevrino Foex; parlo ancora della banca Pictet (dichiarazioni raccolte dal dottor Flenda per incarico della commissione di indagine amministrativa presieduta dal dottor Scardia); parlo della risposta alla rogatoria internazionale promossa dalla Commissione inquirente il 2 febbraio 1982; parlo delle risposte fornite, oltre che dalla banca Pictet dal Crédit Suisse il 22 febbraio, sempre in esito ad una nostra richiesta rogatoria; parlo delle risposte del 29 marzo e del 15 agosto 1984 da parte dell'ufficio federale di giustizia e polizia di Berna; nonché, ovviamente, delle risposte fornite dallo stesso Mina, il quale, nel confronto con il 21980) Sarchi del 3 aprile 1984 a Parigi, afferma: «Non ho mai sentito le personalità saudite parlare di versamenti di denaro a cittadini italiani».

Siamo pervenuti, onorevoli colleghi, dopo tanto affanno, alle identiche conclusioni liberatorie che avevamo intuito nella prima fase dell'inchiesta e che avevamo anticipato, allorché decidemmo di declinare la competenza in favore all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale aveva per autonome strade escluso la configurabilità di ipotesi di reati. E la verità, dunque, è una ed immutabile: è stata incrociata attraverso almeno sei piani di indagine, da quella svolta dalla Commissione bilancio e programmazione della Camera dal novembre 1979 al marzo 1980...

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, il tempo a sua disposizione è già scaduto!

**CLAUDIO VITALONE, Relatore.** Signor Presidente mi avvio rapidamente a concludere.

...le indagini condotte dalla commissione Scardia, dalla procura della Repubblica di Roma, dalla Corte dei conti, dal Ministero del tesoro ed, infine, dalla Commissione per i procedimenti di accusa. Tutti questi organi hanno concordemente e categoricamente sempre escluso la sus-

sistenza di profili di illiceità nella fattispecie.

Aggiungo che le relazioni di minoranza — mi dispiace per i colleghi Martorelli e Franchi — richiamano assai impropriamente le conclusioni della commissione Scardia: quest'ultima, infatti, non perviene affatto a conclusioni di colpevolezza, bensì a conclusioni polarmente opposte, limitandosi a censurare il travalicamento dei profili di competenza interna tra gli organi dell'ENI.

**PIERLUIGI ONORATO.** Perché era quello l'oggetto dell'indagine!

**CLAUDIO VITALONE, Relatore.** No, collega Onorato: la *res iudicanda* era tutt'altra!

A questo punto, io credo sia sterile accademica confrontarsi sulle diverse ipotesi formulate nelle relazioni di minoranza. E la correzione del collega Franchi credo abbia soltanto un pregio: perché la vistosa contraddizione di immaginare Stammati partecipe di un passaggio strumentale della vicenda criminosa ed estraneo al complessivo disegno non si corregge aggiungendo ingiustizia all'errore. Ella, onorevole Franchi, ha avvertito l'estrema fragilità dell'impianto accusatorio ed ha immaginato di potervi offrire rimedio estendendo i margini della contestazione. Ma non vi è un solo elemento che consenta di affermare la falsità ideologica dell'atto ministeriale. La falsità non esiste e non è neppure astrattamente ipotizzabile con riferimento a quella categoria di atti a contenuto dispositivo, com'è certamente l'autorizzazione rilasciata dal ministro Stammati il 18 luglio 1979, che esprimono una manifestazione di volontà in ordine ad uno specifico oggetto e riflettono una condotta tenuta concretamente dall'autore e quindi un fatto naturalisticamente vero.

Soprattutto altra è, però, la ragione della improponibilità delle «tavole di accusa». Una ragione che rende superfluo ogni ulteriore discorso, anche sugli altri profili della contestazione, sul peculato e sull'illecito valutario: ed è l'oggettiva,

conclamata esistenza e verità della mediazione. Una circostanza che emerge da tutte le risultanze del processo. Una circostanza ostinatamente negata per dare una parvenza di credibilità a tutto l'impianto accusatorio, una circostanza oggettivamente riscontrata su tutti i piani di indagine.

Un'ultima, brevissima riflessione sulla contestazione a Stammati di rivelazione di segreti di ufficio e di notizie di vietata divulgazione. I contenuti del «diario Stammati» — onorevoli colleghi, leggeteli attentamente, credo siano anche pubblicati nelle relazioni di minoranza — sono una prova solare, una prova di estrema chiarezza della estraneità di Stammati alla complessiva vicenda che si vorrebbe costruire sulle intrusioni della P2 in questo contesto; intrusioni alle quali abbiamo dedicato uno specifico capitolo.

I contenuti del «diario Stammati» non attengono ad alcuna sfera né di segretezza né di riservatezza. Sono un insieme di annotazioni personalissime non riconducibili in alcun modo alle attività tipiche del pubblico ufficiale e quindi certamente estranee alle protezioni accordate dalla legge penale.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho concluso. A nome della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa confermo il sereno convincimento che, nei fatti esaminati, non sussistano profili di responsabilità né per titolo di reato ministeriale né per qualunque altra ipotesi delittuosa (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Martorelli, relatore di minoranza al quale non occorre certo che ricordi il termine regolamentare dei 45 minuti, considerata la sua precedente esperienza di deputato.

**FRANCESCO MARTORELLI, Relatore di minoranza.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la terza o quarta volta che il Parlamento in seduta comune si occupa della vicenda ENI-Petromin e questa è certamente l'ultima, perché non mi

sembra che si profilino richieste di un ulteriore supplemento di indagine.

**GIANLUIGI MELEGA.** Non poniamo limiti alla provvidenza.

**FRANCESCO MARTORELLI, Relatore di minoranza.** Certo, non poniamo limiti alla provvidenza. Per quanto mi riguarda, però, non chiedo un supplemento di indagine, bensì la messa in stato di accusa dinanzi alla Corte costituzionale di un ministro ed il rinvio alla stessa Corte di un certo numero di «laici».

Consentitemi innanzitutto un rilievo preliminare che mi sembra importante. È la quarta volta, dicevo, che il Parlamento in seduta comune si occupa di questa vicenda e la maggioranza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa — una maggioranza certamente risicata: solo 7 voti che diventano maggioranza per il voto doppio del presidente, ma pur sempre maggioranza — propone un provvedimento di archiviazione.

A questo punto vi è innanzitutto una domanda, che credo ogni collega si ponga. Perché nelle occasioni precedenti il Parlamento in seduta comune ha concesso supplementi di indagine, perché ha avvertito la necessità di ulteriori approfondimenti se non vi erano dubbi? Questo è infatti il significato di un provvedimento di archiviazione: l'assoluta infondatezza delle ipotesi di reato. Neppure un'ombra. Ma allora perché le proroghe e gli approfondimenti?

Mi sembra evidente la contraddizione tra le conclusioni della maggioranza della Commissione, espresse nella relazione del collega Vitalone, e le perplessità, i dubbi, l'interessamento, e l'ansia di approfondimento dimostrata dal Parlamento. Questa contraddizione mi sembra vada sottolineata. Se non avessi — cosa che ho — il profondo rispetto e la sincera stima per il collega Vitalone, dovrei dire che più di contraddizione si tratta di irrisione di quello che ha già stabilito il Parlamento, degli indirizzi che ha dato alla Commissione parlamentare per la sua attività istruttoria e dei dubbi sollevati dalla

stessa maggioranza della Commissione parlamentare.

Ritengo che fosse opportuno cogliere questa contraddizione, così come ritengo che vada sottolineato che il lavoro che ho compiuto, insieme al collega Vitalone, mi porta a conclusioni diametralmente opposte, che non discendono da un mio particolare fiscalismo. Anzi, credo di essere stato moderato nella conclusione delle indagini e nel formulare il capo di accusa per quanto riguarda la messa in stato di accusa del senatore professor Gaetano Stammati. Infatti, i reati ministeriali che pongo in evidenza in sè e per sè sono di modesta entità delittuosa; in fondo, il falso ideologico è di modesta entità delittuosa, al pari dell'infrazione valutaria, di cui alla legge del 1976, e della rivelazione di notizie riservate, di cui all'articolo 262 del codice penale.

Ma non è la rilevanza criminale del reato in sè e per sè che viene in discussione in quest'aula; la rilevanza è data dallo spessore politico di queste infrazioni all'ordinamento penale. Si tratta di infrazioni che sono state volute mercè l'esercizio di una funzione ministeriale.

Voglio dire che la gravità e la rilevanza è data dal reato ministeriale e quindi dalla lesione di interessi che vanno ben al di là dalla lesione di un individuo o di un gruppo di cui al diritto comune, in quanto si tratta di interessi che attengono ad uno Stato, alla collettività; cioè, è la lesione di interessi che discendono da un corretto esercizio della funzione ministeriale.

Senza dubbio si è trattato di una vicenda, di una complessa vicenda, che ha creato non solo all'interno del quadro politico italiano, delle istituzioni italiane, dell'economia del nostro paese, gravi scombussolamenti, ma ha fatto sì che si determinasse nell'area internazionale un profilo non giusto della nostra Repubblica; profilo che invece dobbiamo recuperare con un provvedimento che certamente deve essere diverso da quello che propone il collega Claudio Vitalone.

L'interesse per questa vicenda è enorme, in Italia e fuori dal nostro paese, ma si tratta di un interesse — è bene sot-

tolinearlo — che va al di là della stretta considerazione tipica dei reati che io intendo contestare all'ex ministro Gaetano Stammati.

Nell'approccio ai profili di reato, che mi è sembrato importante far emergere, mi sono allontanato dai criteri ai quali di solito è vicino un giudice istruttore quando emette una ordinanza di rinvio a giudizio. Infatti, il giudice istruttore ha bisogno dei sufficienti indizi di colpevolezza, ai fini dell'emissione di un'ordinanza di rinvio a giudizio; mentre io, accedendo ad alcune ipotesi di autorevoli colleghi, ho ritenuto opportuno fare una ricerca al di là e al di sopra dei sufficienti indizi, cercando qualche elemento in più.

Per quanto riguarda i reati che intendo contestare al professor Gaetano Stammati, posso dire chiaramente che si tratta non di indizi, ma di prove certe sia per quanto riguarda il falso ideologico sia per quanto riguarda l'infrazione valutaria sia per quanto riguarda la rivelazione di notizie riservate.

Non che, sul piano teorico, mi convinca molto l'ipotesi secondo la quale il Parlamento in seduta comune, nel pronunciarsi a favore della messa in stato di accusa, debba fare un lavoro ed una ricerca che vada al di là dello spessore di una ordinanza di rinvio a giudizio. È una discussione teorica che qui non voglio affrontare, ma ho voluto accedere a questa ipotesi per comodità dialettica. Nei confronti del senatore professor Gaetano Stammati io parlo non in termini di indizi sufficienti per il rinvio a giudizio, come se fossi un giudice istruttore, ma parlo in termini di prove. Ecco, onorevoli colleghi, con quale spirito e con quale ansia mi sono affacciato a questo tema, avendo certamente ben presente la complessità, lo spessore politico statutale, appunto di questa vicenda.

Ebbene, devo dire che in questa ricerca, in questa indagine, ci siamo imbattuti, ripeto, in situazioni il cui spessore politico statutale è molto più serio, molto più consistente: ci interessa, direi, molto di più della configurazione giuridico-penale

di alcuni comportamenti. Il Parlamento in seduta comune non può non interessarsi di alcune situazioni che abbiamo rintracciato e verificato, e che prima di noi ha verificato la commissione Scardia, che rappresenta senz'altro, a mio avviso, il risultato di un intervento del Governo sul piano amministrativo, ma anche del Parlamento sul piano legislativo.

Ebbene, sull'ENI, sul rapporto tra il presidente dell'ENI e la giunta esecutiva, sul rapporto fra l'ENI e gli organi di Governo, signor Presidente, si è proprio scritto da parte della commissione Scardia. Voglio dire che veramente all'interno di questi grandi organismi di Stato c'è una situazione, non dirò di anarchia, ma certamente di disordine enorme. Che il ministro eserciti i controlli che pure gli sono demandati dalla legge è provato, è dimostrato. In tutta la vicenda ENI-Petromin il presidente Mazzanti non ha mai informato il ministro competente; il ministro Bisaglia non ha mai saputo niente di questa tangente del 7 per cento che bisognava pagare a questo *sponsor* con il *fez* arabo. Non se ne è mai saputo niente; lo stesso Presidente del Consiglio lo ha saputo soltanto il 6 giugno, cioè a trattativa già conclusa, quando lo *sponsor* arabo avrebbe dovuto già essere stato individuato, cioè alla fine di tutta la macchinazione della quale stiamo parlando.

Ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, questo, nella vicenda che ci occupa, è un tramite direi prezioso per guardare all'interno di questi grandi enti di Stato, nei loro rapporti con le autorità di Governo, nei rapporti fra di loro.

Si badi che il presidente Mazzanti, pur compiendo un'operazione assai anomala — non dico adesso delittuosa; dirò poi che lo è, ma per ora fermiamoci ai livelli della commissione Scardia —, un'operazione illegittima, eccezionale, non ha mai informato la giunta esecutiva. Il consiglio di amministrazione dell'AGIP mai è stato informato del fatto che bisognava pagare un compenso così alto, 114 milioni di dollari — scusate se è poco! — ad uno *sponsor* con il *fez* arabo.

È in questo contesto che nasce non il

sospetto, ma l'indizio prima e la convinzione poi che non ci sia stato *sponsor* alcuno, né con giacca finnica, né con *fez* arabo. Lo *sponsor* non è mai esistito, è un'invenzione, una macchinazione per mandare 114 milioni di dollari a persone — fisiche o giuridiche, non lo sappiamo — che certo con il contratto non hanno mai avuto nulla a che vedere.

Ecco perché un illustre collega, l'onorevole Formica, parlando davanti alla Commissione bilancio della Camera dei deputati e parlando proprio di questi aspetti e di queste curiose mediazioni di cui si parla, mediazioni necessarie o meno che necessarie, è uscito fuori con una espressione pesante, ma che indubbiamente coglie nel segno, e che anche io voglio ripetere. L'onorevole Formica disse, colleghi socialisti: «Questa che cosa è? La Repubblica delle banane!?!». Ma concluderemmo così, con la proposta del collega Vitalone, cioè che questa è la Repubblica delle banane. Si possono pagare 114 milioni di dollari non in presenza della verifica di un atto di intermediazione, nel nulla, nell'assenza, sulla parola soltanto di Mazzanti e sulla parola del dottor Sarchi, che è un alto dirigente dell'ENI. Ed allora si può ricondurre questa nostra osservazione — nostra, non mia soltanto, di relatore — alle osservazioni dell'onorevole Formica, alle osservazioni dell'onorevole Craxi? Parlo di grandi personalità dello Stato italiano, non sto parlando di pettegolezzi, di sussurri, di gente che ne sa poco; parlo di opinioni di gente che ne sa molto. Ebbene, è su questo piano che possiamo dire che questi nostri rilievi, queste nostre osservazioni sono rigurgiti di moralismo? «Ma Martorelli è un senatore comunista ed è preso anche lui chissà da quale vocazione moralistica e propone questo tipo di discorso». No, non è così. Voglio ricordare agli onorevoli colleghi che un'altra alta e nobile figura dello Stato italiano, Cesare Merzagora, nell'autunno del 1979 ebbe a scrivere sul giornale *la Repubblica* che questa idea che lo Stato italiano può corrompere un cittadino soltanto perché ha il *fez* arabo, che è necessario corrompere, che lo Stato ita-